REGOLAMENTO REGIONALE 16 giugno 2015, N. 3.

"Modifica regolamento 22 febbraio 2013, n. 2 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona)".

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6;

visto in particolare il comma 4 dell'articolo 56 dello Statuto;

vista la Legge 17 luglio 1890, n. 6972: "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";

visto il Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207: "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

vista la Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11: "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n.328" in particolare come modificata ed integrata dalla Legge regionale 6 luglio 2012, n. 15;

visto in particolare, l'articolo 16 bis "Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e l'articolo 16 ter ""Le aziende pubbliche di servizi alla persona" della citata Legge regionale 11 del 2007:

visto altresì, il comma 1 bis dell'articolo 60 "Abrogazioni", della citata Legge regionale 11 del 2007:

visto il Decreto Presidenziale 4 febbraio 2011, n. 23: "Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali";

vista la Delibera della Giunta regionale 28 marzo 2015 n. 143;

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche al Regolamento 22 febbraio 2013, n. 2)

- 1. Al regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di estinzione di istituti che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il

- patrimonio mobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l'unitarietà delle finalità istituzionali";
- b) dopo il comma 4 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente: "4 bis In ogni caso nei consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende che operano sul territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 uno dei membri, nel caso di consigli con tre componenti, o due membri, nel caso di consigli con cinque componenti, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. Gli statuti degli enti sono conseguentemente adeguati alle modifiche e non si applica il comma 6 dell'articolo 15";
- c) al comma 5 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di estinzione di aziende che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l'unitarietà delle finalità istituzionali".

Il presente Regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

Regolamento regionale emanato ai sensi del comma 4 dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania, come approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 143 del 28 marzo 2015.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere a), b) e c).

Regolamento Regionale 22 febbraio 2013, n. 2: "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.".

Articolo 11: "Estinzione.".

Comma 5: "5. Con la deliberazione di estinzione la Giunta regionale dispone l'attribuzione del personale e dei beni patrimoniali dell'istituzione estinta nel rispetto dei parametri di contenimento della spesa pubblica degli enti destinatari per il personale e delle tavole di fondazione. Fermo il rispetto dei predetti parametri, in mancanza di disposizioni specifiche delle tavole di fondazione, il personale e l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare sono attribuiti al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'istituzione, previo assenso del comune destinatario. In caso di mancato assenso da parte del comune destinatario, la Giunta regionale individua il soggetto cui trasferire il personale e i beni patrimoniali dell'istituzione tra i comuni dell'ambito sociale territoriale di riferimento o, in via graduata, tra le istituzioni o tra le aziende del territorio assenzienti. In caso di estinzione di istituti che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l'unitarietà delle finalità istituzionali".

Articolo 20: "Il consiglio di amministrazione.".

Comma 4: "4. Il consiglio di amministrazione è costituito con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale alla stregua degli atti di nomina dei singoli componenti del collegio amministrativo assunti dai titolari, per disposizione statutaria, del relativo potere e previo accertamento del rispetto delle norme statutarie che disciplinano la struttura dell'organo e individuano i soggetti titolari del potere di nomina dei singoli componenti.".

Articolo 39: "Estinzione.".

Comma 5: "5. Con la deliberazione di estinzione la Giunta regionale dispone l'attribuzione del personale e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'azienda estinta nel rispetto dei parametri di contenimento della spesa pubblica degli enti destinatari per il personale. Fermo il rispetto dei predetti parametri, il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare sono attribuiti prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale e ai comuni nel cui territorio si trovano i beni, previo assenso dei comuni destinatari. In caso di mancato assenso da parte dei comuni, la Giunta regionale individua il soggetto destinatario del personale e dei beni patrimoniali tra le aziende e gli enti pubblici o privati assenzienti che esplicano la propria attività nel campo socio-assistenziale. In caso di estinzione di aziende che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare

la continuità e l'unitarietà delle finalità istituzionali.".